



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Via Terme di Traiano, n.56/A – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766.360218 – fax 0766.581285

Prot. n. 1177 / 16.0

Civitavecchia, 9 maggio 2016

Al Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Civitavecchia

Al Presidente della Camera Penale
Civitavecchia

OGGETTO: Protocollo generale in materia di ammissione al patrocinio a spese dello stato e criteri di liquidazione.

Come d'intesa, trasmetto l'allegato protocollo per la diffusione.


Il Presidente
Dr. Gianfranco Mantelli

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
12 MAG. 2016
IL _____

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

PROTOCOLLO GENERALE IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

(d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

PREMESSA

Il Tribunale di Civitavecchia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Civitavecchia, all'esito delle riunioni sezionali dei Magistrati della Sezione Penale e di incontri con i Rappresentanti dell'Avvocatura da parte della Dirigenza del Tribunale, constatata la particolare laboriosità del procedimento di ammissione e di liquidazione degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati o di fatto irreperibili, gli ampi margini di discrezionalità previsti dal D.M. 55/2014 nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, nonché l'assoluta criticità degli organici del personale amministrativo del Tribunale, convengono di adottare il seguente protocollo con il proposito di conseguire gli obiettivi di:

- semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per alcune categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;
- assicurare la condivisione dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito del medesimo Ufficio liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- ridurre i tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- semplificare gli adempimenti di cancelleria connessi al servizio e ridurre le spese generali sostenute dall'Amministrazione;
- ridurre le procedure di opposizione

PARTE I

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



1. Contenuto dell'istanza di ammissione

1.1. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contiene, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 79, d.P.R. n. 115/02:

- a) l'indicazione del procedimento cui inerisce, della posizione del richiedente (indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e del titolo di reato per il quale si procede;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica: si terrà conto dei soli familiari conviventi, come affermato da ultimo in Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 2014 n. 33428, precisando che la convivenza non viene meno con l'eventuale stato di detenzione dell'interessato (così Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2015, n. 15715);
- c) il codice fiscale dei suddetti (non è necessaria l'allegazione di copia del codice medesimo); gli stranieri potranno indicare, in luogo del codice fiscale qualora non ne siano in possesso, i dati di cui all'art. 4, d.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (così Corte Cost., ordinanza 14 maggio 2004, n. 144);
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate all'art. 76, d.P.R. n. 115/02; a tale proposito si precisa quanto segue:
 - 1. il reddito è determinato facendo riferimento all'ultima annualità per la quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione tributaria;
 - 2. è sufficiente l'indicazione del reddito complessivo;
 - 3. qualora si dichiari un reddito pari a zero, l'interessato dovrà indicare come e con quali mezzi provveda al proprio sostentamento, salve eventuali integrazioni documentali, ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/02;
 - 4. la dichiarazione deve essere autonomamente sottoscritta solo ove contenuta in atto separato (la relativa sottoscrizione non richiede, comunque, alcuna autenticazione);



5. non integra requisito di ammissibilità l'allegazione di copia del documento di identità, non prescritta dal d.P.R. n. 445/00 per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, qual è quella reddituale (in termini, Cass. pen., IV, 6 settembre 2012, n. 34192);

e) l'impegno a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

1.2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. La certificazione consolare è richiesta anche per i componenti la famiglia anagrafica che non siano cittadini comunitari.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. In tale ipotesi può ritenersi sufficiente la richiesta all'autorità consolare dello Stato di appartenenza dello straniero, ove l'interessato ne dimostri l'inoltro mediante raccomandata a.r., certificazione di ricezione da parte dell'ufficio destinatario ovvero mediante sistemi di telecomunicazione che offrano prova dell'adempimento (posta elettronica certificata o *telex*, purché vi sia certezza sull'identità del mittente e del destinatario). Si ritiene indispensabile almeno un duplice tentativo.

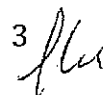
1.3. L'istanza conterrà, altresì, l'espressa adesione dell'interessato al presente Protocollo nonché l'indicazione del difensore quale domiciliatario per tutte le notifiche relative al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e successiva liquidazione degli onorari.

1.4. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore o mediante allegazione di copia di valido documento di identità, qualora la domanda di ammissione sia presentata personalmente dall'interessato.

2. Presentazione dell'istanza di ammissione

2.1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il



3 

processo. Non sono ammesse modalità alternative di presentazione.

2.2. La riserva di presentazione dell'istanza, di cui all'art. 109, d.P.R. n. 115/02, può essere formulata unicamente dall'interessato.

2.3. L'adesione al presente Protocollo consente la presentazione dell'istanza, in duplice copia, direttamente in udienza, dinanzi al Magistrato che procede, il quale provvede immediatamente sulla stessa.

2.4. La decisione verrà comunicata alle parti mediante lettura del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen.

2.5. Copia del provvedimento di ammissione, rilasciata dal cancelliere d'udienza, sarà consegnata al difensore, ove possibile.

3. Provvedimento di ammissione

3.1 Se l'istanza non è presentata direttamente in udienza, il Magistrato adotterà il provvedimento sull'istanza di ammissione nel rispetto del termine di dieci giorni dal deposito della stessa in Cancelleria o, comunque, dal momento in cui avrà la materiale disponibilità dell'istanza e degli atti relativi.

3.2 Il Giudice indicherà nel provvedimento di ammissione:

- il nominativo del difensore, specificando se sia stato nominato di fiducia ovvero designato di ufficio;

- il luogo dove l'interessato ha eletto domicilio;

- la data di deposito dell'istanza o della formulazione della riserva di presentazione ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/02.

3.3 La Cancelleria estrarrà copia del provvedimento di ammissione e lo inserirà nel fascicolo processuale, annotandolo altresì sulla relativa copertina.

PARTE II

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. Contenuto dell'istanza di liquidazione

1.1. Nell'istanza di liquidazione devono indicarsi il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante. Vanno altresì precisati la data, il numero e il tenore della decisione, ove l'istanza non venga presentata in udienza.



4 

1.2. All'istanza il difensore allega copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché, se la liquidazione è chiesta fuori udienza, copia della documentazione comprovante l'attività defensionale svolta.

1.3. L'istante deve, inoltre, attestare l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 81, d.P.R. n. 115/02, precisandone la data di decorrenza.

1.4. La richiesta di liquidazione deve essere redatta su carta intestata, dove vanno indicati: cognome e nome del beneficiario, codice fiscale e partita iva, domicilio fiscale, indirizzo di studio, recapiti telefonici, indirizzo PEC e trattamento economico da applicare.

2. Presentazione dell'istanza di liquidazione

2.1. L'istanza di liquidazione è presentata in udienza dal difensore.

2.2. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/02) e notificato alle parti mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen. Qualora il magistrato riservi la propria decisione in merito al procedimento, il decreto di pagamento verrà depositato unitamente alla decisione e quindi notificato alle parti.

2.3. I Dirigenti delle Cancellerie del Dibattimento e dell'Ufficio G.I.P.-G.U.P. provvederanno a impartire al personale amministrativo le opportune indicazioni per il corretto funzionamento della procedura.

3. Disciplina applicabile *ratione temporis*

3.1. Il Magistrato, nella liquidazione degli onorari, applica la disciplina vigente al momento della conclusione della prestazione professionale, secondo quanto affermato in Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405. Ciò con riferimento sia ai decreti ministeriali 20 luglio 2012, n. 140, e 10 marzo 2014, n. 55 che alla riduzione di cui all'art. 106-bis, d.P.R. n. 115/02, introdotto con l. 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Criteri di liquidazione

4.1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati osservando i criteri di cui ai citati decreti ministeriali in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi ivi indicati (art. 82, d.P.R. n. 115/02).

4.2. Nell'individuazione del compenso è consentita una riduzione dei valori medi in



5 

misura superiore al 50%, come statuito dall'art. 14, D.M. n. 140/12, e implicitamente ammesso dal D.M. n. 55/14, ove si dichiara che gli aumenti e le diminuzioni avvengono "di regola" nel rispetto delle percentuali previste, in tal senso opinandosi anche nella relazione ministeriale al decreto medesimo, secondo la quale *"non vi è inderogabilità del minimo"*.

4.3. Il compenso si liquida per fasi (di studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale e decisionale). In particolare:

- a) la *"fase di studio"*, in quanto preliminare a qualsiasi attività defensionale, è di regola riconosciuta al difensore di fiducia o nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, codice di rito;
- b) la *"fase introduttiva"* viene liquidata, di regola, solo in caso di costituzione di parte civile al difensore della stessa o in ipotesi di richiesta di riti alternativi (ivi compresa la sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 464-bis ss., cod. proc. pen.);
- c) la *"fase istruttoria o dibattimentale"* spetta, invece, qualora si proceda ad attività istruttoria, inclusa l'ipotesi di acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti di indagine su accordo delle parti;
- d) la *"fase decisionale"*, infine, va corrisposta ogniquale volta le parti siano invitate a formulare conclusioni;

4.4. Il compenso per il difensore della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato è determinato in applicazione dei valori tabellari relativi ai giudizi penali.

4.5. Il Giudice non potrà, comunque, liquidare onorari in misura superiore a quella richiesta.

4.6. In caso di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'onorario del difensore deve essere liquidato in sentenza, unitamente alla pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali sostenute dalla parte civile (così Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2011, n. 46537, secondo la quale *"in tema di patrocinio dei non abbienti, l'importo che l'imputato, condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio, è tenuto a corrispondere allo Stato ex art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve coincidere con la somma che il giudice liquida in favore del difensore della parte civile stessa ex art. 82 del d.P.R. cit., dovendo quindi anche tale liquidazione essere contenuta nel dispositivo della sentenza di condanna"*).



6



5. Liquidazione del compenso al sostituto processuale nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

5.1. Il difensore nominato sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, codice di rito, ha diritto alla liquidazione del compenso per la prestazione professionale prestata (così Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2008, n. 17721).

5.2. Allo stesso devono corrispondersi unicamente le voci relative all'attività espletata, da valutarsi in concreto.

6. Liquidazione dei compensi ex art. 116, d.P.R. n. 115/02 (infruttuosità della procedura esecutiva di recupero o irreperibilità di fatto del debitore)

6.1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal Magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82, d.P.R. n. 115/02, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

6.2. In caso di *debitore reperibile*, l'espresso riferimento contenuto nell'art. 369-bis cod. proc. pen., alla possibilità, in caso di inadempimento dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, di procedere ad esecuzione forzata, indica che, per dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali, il difensore d'ufficio dell'indagato/imputato irreperibile deve dar prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti (così Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2008, n. 21071).

Pertanto il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione:

- a) provvedimento di nomina d'ufficio;
- b) parcella inviata a mezzo raccomandata a.r. all'assistito;
- c) atto di costituzione in mora recapitato presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa o la dimora;
- d) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti;
- e) visura eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e il P.R.A. sia del luogo di nascita (per il cittadino italiano) sia di quello di residenza (la



proprietà di un immobile o di un automobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale);

- f) **attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull'assenza di uno stato detentivo;**
- g) **stato di famiglia, nonché, in presenza di coniuge, un certificato anagrafico idoneo a provare il regime patrimoniale e, in caso di comunione, estratto PRA del coniuge.**

In caso di straniero (anche comunitario) residente nel territorio dello Stato (o titolare di permesso di soggiorno), l'istante deve allegare altresì l'attestazione del Consolato o dell'Ambasciata sull'assenza di beni posseduti all'estero. È sufficiente che il difensore dimostri l'inoltro della richiesta: il Giudice provvederà alla liquidazione in caso di risposta negativa, di impossibilità di fornire informazioni nonché di mancata risposta nel termine di 60 giorni.

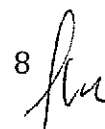
Nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette (così Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2007, n. 46741).

6.3. In caso di *debitore irreperibile di fatto*, l'istante deve allegare alla richiesta di liquidazione:

- a) provvedimento di nomina quale difensore d'ufficio;
- b) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato invano la notifica;
- c) verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e – se diverso – anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; in caso di straniero (anche comunitario) non residente e non reperibile nel territorio dello Stato, la verifica anagrafica aggiornata dovrà essere effettuata presso il comune del luogo del commesso reato e di quello di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- d) attestazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sull'assenza di uno stato detentivo;
- e) visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari e il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza (per il cittadino italiano residente nel territorio dello Stato).

In caso di straniero (anche comunitario) residente nel territorio dello Stato o titolare



8 

di permesso di soggiorno ovvero non residente, ma identificato con documento di identità, l'istante deve allegare altresì l'attestazione del Consolato o dell'Ambasciata sull'assenza di beni posseduti all'estero. È sufficiente che il difensore dimostri l'inoltro della richiesta: il Giudice provvederà alla liquidazione in caso di risposta negativa, di impossibilità di fornire informazioni nonché di mancata risposta nel termine di 60 giorni.

6.4. Alle liquidazioni eseguite *ex art.* 116, d.P.R. n. 115/02, si applica la riduzione di cui all'art. 106-*bis*, citato decreto.

7. Liquidazione dei compensi *ex art.* 117, d.P.R. n. 115/02 (irreperibilità dichiarata)

7.1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato, dichiarati irreperibili ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., sono liquidati dal Magistrato *ex art.* 82, d.P.R. n. 115/02, purché lo *status* di irreperibilità sussista al momento della liquidazione.

7.2. L'istante deve allegare alla richiesta di liquidazione:

- a) provvedimento di nomina quale difensore d'ufficio;
- b) copia del decreto di irreperibilità.

7.3. Alle liquidazioni eseguite *ex art.* 117, d.P.R. n. 115/02, si applica la riduzione di cui all'art. 106-*bis*, citato decreto.

8. Tariffe concordate

8.1. Si individuano, infine, delle tariffe concordate, secondo le Tabelle in allegato, differenziate in ragione del rito prescelto, per tutti i procedimenti che non presentino particolare complessità, sia per il titolo di reato contestato che per l'attività processuale svolta.

8.2. L'adesione al presente Protocollo determina l'applicabilità delle predette tariffe.

8.3. Rimane ferma la possibilità di presentare istanza di liquidazione in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ogniquale volta il difensore ritenga che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto delle tariffe concordate, ovvero non intenda aderire al Protocollo.

ALLEGATI-Tabelle tariffe concordate



Civitavecchia, 9 maggio 2016

Il Presidente del Tribunale

(Dr. Gianfranco Mantelli)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

(Avv. Paolo Mastrandrea)

Il Presidente della Camera Penale

(Avv. Pietro Messina)